

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III**Data:** 02/04/2014**Numero:** 7707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO	Libertino Alberto	-	Presidente	-
Dott. CARLEO	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. D'ALESSANDRO	Paolo	-	Consigliere	-
Dott. DE STEFANO	Franco	-	rel. Consigliere	-
Dott. D'AMICO	Paolo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17670/2011 proposto da:

CALA DI VOLPE SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante p.t. il liquidatore Sig.ra G.L.M.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. GIACOMO PORRO 15,
presso lo studio dell'avvocato SANTOSUOSSO Daniele Umberto, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio FABIO
TORINA in ROMA il 16/7/2013, rep. n. 25567, unitamente all'avvocato
CIERI PAOLO giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

HOTEL SPORTING SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante
pro tempore Sig.ra M.G., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato
TAMPONI Michele, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
NUSINER CECILIA giusta procura a margine;

CREDITO FONDIARIO SPA (OMISSIS) in forma abbreviata FONSPA BANK
già CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE - FONSPA SPA in persona del
Condirettore Generale Dr. O.F., elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell'avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO giusta procura a margine;
- controricorrenti -
e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, INTESA SANPAOLO SPA GIA' BANCA INTESA
SPA GIA' CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE, ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), ELCOM
SRL;

- intimati -
avverso la sentenza n. 282/2011 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 13/04/2011, R.G.N. 45/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/02/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato DANIELE SANTOSUOSSO;
udito l'Avvocato FRANCESCO SANGERMANO per delega;
udito l'Avvocato MICHELE TAMPONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine
per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Credito Fondiario e Industriale - FONSPA intraprese procedura esecutiva immobiliare nei confronti della srl Cala di Volpe, iscr. al n. 120/95 r.g.e. del tribunale di Tempio Pausania (SS), nel corso della quale, intervenuti anche altri creditori, il complesso immobiliare staggito, Hotel Pietra Bianca, fu aggiudicato per Euro 7.714.836,16 addì 12.2.02 alla Hotel Sporting srl, già resasi cessionaria del credito del precedente; all'esito, il g.e. predispose progetto di distribuzione, che prevedeva l'assegnazione del provento netto della vendita a tale cessionaria, a parziale soddisfacimento del credito ceduto, assistito da ipoteca.

L'esecutata propose opposizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., adducendo la pendenza di altra causa dinanzi al tribunale di Roma per l'esatta determinazione del credito della FONSPA, poi ceduto alla Hotel Sporting, tanto che esso non era certo nel suo ammontare, nonchè lamentando il mancato versamento del prezzo di aggiudicazione. Costitutosi il solo intervenore Hotel Sporting, che contestò l'opposizione, il tribunale di Tempio Pausania - con sentenza 5.5.04 n. 245 - la dichiarò inammissibile quanto ai profili formali relativi alle modalità di versamento del prezzo di aggiudicazione e la respinse nel merito, rilevando che il credito sarebbe stato comunque superiore alla somma ricavata ed oggetto di distribuzione.

La srl Cala di Volpe interpose gravame, al quale resistette la sola Hotel Sporting srl; ma la sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari lo respinse, con sentenza n. 282 del 13.4.11, notif. il 3.5.11. Per la cassazione di questa ricorre oggi, affidandosi a cinque motivi, la debitrice esecutata, mentre la procedente originaria - nelle more divenuta "Credito Fondiario spa" e la cessionaria resistono notificando separati controricorsi, illustrati, dall'Hotel Sporting srl, anche da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

Disposta - con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15114 del 17 giugno 2013 - la rinnovazione della notifica del ricorso alla Banca Nazionale del Lavoro spa, alla Intesa Sanpaolo spa, all'INAIL ed alla EL.COM. srl, per la ricorrente si è costituita - con comparsa 17.7.13 - la curatela del suo fallimento (dichiarato con sentenza 13.11.12, n. 637, del tribunale di Roma - sez. fall.); ed alla pubblica ud. 4.2.14, per la quale le controricorrenti depositano memoria ex art. 378 cod. proc. civ., i difensori delle parti prendono parte alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Radicalmente inammissibili e quindi da non tenere in alcun conto sono le "note ex art. 379 c.p.c., u.c." depositate dalla ricorrente il 5.2.14: osservazioni scritte sono sì consentite, ma, stando al tenore testuale della norma, solo nella stessa udienza di discussione e mai dopo il suo esaurimento, come accaduto nella specie.

Va quindi verificato se la ricorrente ha ottemperato all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso di cui alla richiamata ordinanza n. 15114 del 17 giugno 2013.

2.1. Questa risulta comunicata al difensore della ricorrente in data 2 luglio 2013, sicchè i termini per rinnovare la notifica stessa scadevano giovedì 1 agosto 2013 (non applicandosi, trattandosi di controversia distributiva, i termini di sospensione feriale: Cass. Sez. Un., 3 maggio 2010, n. 10617).

Ora, per tale data e precisamente a partire dal 24.7.13 la Curatela della ricorrente ha spedito per la notifica l'atto per la rinnovazione nei confronti di tutti gli intimati individuati nella richiamata ordinanza interlocutoria, conseguendone il compimento tra il 25 ed il 29.7.13 nei confronti di BNL, INAIL e Intesa Sanpaolo; ma nei confronti della EL.COM. srl la notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario al recapito indicato sull'atto da notificare, tanto essendo risultato attestato il 29.7.13 nella corrispondente relata di notifica sull'avviso di ricevimento della raccomandata con cui la notifica è stata tentata.

Attivatasi, peraltro solo a seguito di tale restituzione della notifica inevasa, per conseguire informazioni utili sulla sede sociale corrente della società destinataria della notifica e sull'indirizzo del legale rappresentante, la Curatela della ricorrente ha poi rinnovato la notifica alla stessa EL.COM. srl e a detto legale rappresentante con raccomandate A.R. spedite il 20 e ricevute tra il 26 e il 27 agosto 2013.

2.2. Ritiene il Collegio che, in punto di diritto, in presenza di più destinatari di un ordine di rinnovazione della notifica del ricorso non possa ulteriormente applicarsi la regola generale per la quale, perfezionatasi la notifica nei confronti di almeno uno di loro, il giudice - e, nel caso, questa stessa Corte - sia tenuto a disporre la rinnovazione nei confronti degli altri; diversamente, la perentorietà del termine a tal fine fissato sarebbe elusa e frustrata e la parte, già inadempiente una prima volta, potrebbe impropriamente lucrare l'applicazione, per ciascun destinatario della rinotifica, di ulteriori termini.

Pertanto, è onere del destinatario dell'ordine di rinnovazione del ricorso a contraddittori necessari pretermessi curare che essa abbia ritualmente luogo nei confronti di tutti coloro nei cui confronti essa è stata disposta: in mancanza, sarebbe impossibile evitare la sanzione di

inammissibilità del ricorso per cassazione.

2.3. Al riguardo, due orientamenti interpretativi paiono contrapporsi:

da un lato, si giunge alla rigorosa conclusione secondo cui (Cass. 26 novembre 2008, n. 28223; Cass. 30 settembre 2009, n. 20947), in tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, nè è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (nella specie, la notifica dell'atto di integrazione non era andata a buon fine nei confronti di alcuni intimati, pur avendo i ricorrenti consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda notifica effettuata però oltre il termine di cui all'art. 311-bis cod. proc. civ.);

- dall'altro lato, si conclude invece nel senso che (Cass. 11 settembre 2013, n. 20830; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18074; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21154), qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso.

2.4. Sul punto, ritiene il Collegio che il secondo di tali orientamenti, oltre ad essere diacronicamente prevalente, è maggiormente in linea con le esigenze di effettività della tutela del diritto di azione e, del resto, corrisponde ad una linea evolutiva dell'ordinamento, resa manifesta dalla generalizzazione del principio della rimessione in termini, di cui all'art. 153 cpv. cod. proc. civ. (come aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 19), proprio allorché la violazione del termine perentorio sia dipesa da causa non imputabile. Beninteso, la valutazione di quest'ultima dovrà essere comunque particolarmente rigorosa, per non snaturare il regime della perentorietà e non comprimere oltremodo il diritto delle controparti al rispetto delle regole processuali assistite dalla grave sanzione della decadenza.

2.5. A tale scopo, va poi ritenuto indispensabile che la non imputabilità al mittente-notificante del mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, seguito alla prima spedizione per la notifica, sia provata con le chiare risultanze in tal senso dell'avviso di ricevimento o di un suo duplicato: l'uno e l'altro non ammettono equipollenti (Cass. 6 dicembre 1975, n. 4065; Cass. 5 ottobre 1978, n. 4441); in particolare, non rileva un'attestazione dell'ufficio postale, siccome atto successivo e non riproduttivo di quello non prodotto (Cass. 6 marzo 1995, n. 2572); e deve allora trattarsi di un duplicato conforme al suo originale (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1996), neppure potendo attribuirsi rilevanza alle risultanze ricavate per via telematica, come la stampa di foglio del servizio on line delle Poste (Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19387), attesa la natura di atto pubblico di tale elemento indispensabile del procedimento di notificazione, retto da rigoroso formalismo in vista della pubblica fede che assiste ogni suo atto e della peculiare gravità delle sue conseguenze.

2.6. Nella specie, peraltro, l'irreperibilità della destinataria della notifica all'indirizzo alla quale quest'ultima era stata richiesta risulta idoneamente attestata nella relata contenuta nell'avviso di ricevimento; e, pertanto, la circostanza vale ad attivare i riscontri della non imputabilità e dell'idoneità delle attività dipendenti comunque espletate.

Orbene, ritiene il Collegio che, se non altro nella specie, la marginalità sostanziale - a dispetto

della necessità del litisconsorzio - della posizione della EL.COM., da lungo tempo comprensibilmente disinteressatasi degli sviluppi della procedura esecutiva (ai quali soltanto la creditrice, cessionaria della procedente, Hotel Sporting srl poteva avere un qualunque interesse, per la manifesta insufficienza della somma ricavata a soddisfare non solo in tutto il credito principale, ma in alcun modo quelli degli interventori) possa avere reso in qualche misura comprensibile e giustificabile l'affidamento, da parte della ricorrente onerata della rinotifica, sulle risultanze originarie in ordine alla sede legale e quindi al luogo dove richiederla; che il mancato reperimento, invece, della EL.COM. al recapito così ricavato, mutato in seguito a vicende intermedie, possa ritenersi in questo caso non integralmente imputabile alla richiedente la notifica; che quest'ultima, compatibilmente anche con il periodo feriale appena iniziato, si è mossa con prontezza e diligenza sufficientemente adeguate, acquisendo alfine aggiornata documentazione sulla sede legale corrente e sul recapito del legale rappresentante della società destinataria della notifica, per poi avviare il procedimento notificatorio nei detti luoghi in un contesto temporale complessivamente qualificabile come unitario, il 20.8.13, cioè dopo poco più di tre settimane - comprensive della parte centrale del periodo feriale - dall'attestazione di mancato reperimento al primo indirizzo.

2.7. Nella concreta fattispecie possono così reputarsi sussistenti sia la non imputabilità del mancato perfezionamento al primo tentativo, sia la diligenza, rapportata alle peculiarità del caso e valutata in termini di ragionevolezza, nella riattivazione del procedimento di notifica: con il che questo può dirsi unitariamente iniziato con il primo tentativo.

Pertanto, detto procedimento, in applicazione del noto principio di scissione degli effetti tra notificante e notificatario, deve considerarsi utilmente intrapreso prima della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. e non rileva la circostanza che esso, complessivamente considerato, si sia utilmente concluso in tempo successivo ad essa.

Si deve concludere, quindi, nel senso che è stata data effettivamente ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, in ossequio alla detta ordinanza interlocutoria del 17.6.13.

3. Tutto ciò posto, la ricorrente Cala di Volpe srl in liq.ne sviluppa cinque motivi ed in particolare:

3.1. con un primo - di violazione degli artt. 617 e 512 cod. proc. civ. e di vizio motivazionale - lamenta avere malamente la corte territoriale escluso la rilevanza dei vizi procedurali precedenti la fase di distribuzione, tra cui il mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicataria (a cui era stato consentito di compensare quanto dovuto a tale titolo con il dedotto maggior credito verso il debitore) ed il mancato pagamento dell'IVA sul medesimo;

3.2. con un secondo - di violazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. e di vizio motivazionale - censura la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro, pendente dinanzi alla corte di appello di Roma, avente ad oggetto l'usurarietà del credito vantato, l'accertamento dell'ammontare del credito ceduto e la nullità delle pattuizioni relative alla misura ultralegale degli interessi, nonchè la nullità dell'atto di cessione del credito 19.4.04 tra FONSPA e Hotel Sporting;

3.3. con un terzo (rubricato come "omessa motivazione in ordine al credito di IVA maturato dalla Cala di Volpe - art. 360, n. 5. Omessa motivazione") si duole dell'omessa considerazione del credito da essa vantato per Euro 1.542.966,63 per IVA sul prezzo di vendita;

3.4. con un quarto - di vizio motivazionale - contesta la quantificazione del credito operata dalla corte territoriale, non potendo considerarsi avere la creditrice agito per l'intero importo mutuato (tanto non evincendosi dal tenore del precetto) e comunque quest'ultimo, da decurtarsi oltretutto del pagamento pacificamente intervenuto di L. 444 milioni, non superando L. 6,5 miliardi: e tanto in base agli importi dei soli documenti versati in atti dal precedente;

3.5. con un quinto - di violazione dell'art. 1284 cod. civ. e vizio motivazionale - lamenta la superficialità della motivazione in ordine all'idoneità della pattuizione sulla misura ultralegale degli interessi, integralmente riprodotta.

4. Ciascuna delle resistenti notifica, perfezionando il relativo procedimento il 26.9.11, un proprio controricorso.

In particolare:

4.1. la Hotel Sporting srl lamenta:

- del primo motivo, l'inammissibilità e l'infondatezza, bene avendo la corte territoriale ritenuto necessario, in applicazione di giurisprudenza consolidata, contestare la correttezza del versamento di prezzo di aggiudicazione col rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. e non con una controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma del 2006;

precisando, poi, che l'opposizione agli atti esecutivi in concreto dispiegata è stata rigettata con sentenza passata in giudicato, a seguito anche della sentenza n. 13013/06 di questa Corte;

- del secondo motivo, l'inammissibilità e l'infondatezza - per non sussistere nella specie i requisiti per la sospensione del processo in pendenza di altro, avente ad oggetto la quantificazione del credito esatto in capo all'esecutata - condividendo sul punto i motivi esposti dai giudici del merito; ed in ogni modo deducendo sussistere, tutt'al più, un'ipotesi di sospensione meramente facoltativa e sostenendo l'incensurabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni di merito sulla pregiudizialità di una causa rispetto all'altra;

- del terzo motivo, l'inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso, per non essere indicato il contenuto di quali atti o documenti sarebbe stato trascurato dalla corte territoriale; e comunque adducendo la non spettanza alla Cala di Volpe di alcun credito IVA, come riconosciuto, se non altro in primo grado, dal tribunale di Roma, che aveva revocato il decreto ingiuntivo anche sul punto conseguito dall'esecutata; ed infine sostenendo avere l'esecutato diritto soltanto alla rivalsa IVA nei confronti dell'aggiudicatario esclusivamente nell'ipotesi - non documentata e non verificatasi nella specie - di effettivo pagamento di tale imposta;

- del quarto motivo, l'inammissibilità, sia per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo ivi riportato il contenuto del precetto di cui si contesta la portata, sia per la preclusione, in sede di legittimità, di qualsiasi questione relativa ai conteggi operati;

- del quinto motivo, l'infondatezza, non ravvisandosi alcun vizio nella motivazione dei giudici del merito in punto di esclusione della nullità delle pattuizioni relative agli interessi applicati al contratto di mutuo da parte del FONSPA;

4.2. molto più sinteticamente, il Credito Fondiario spa rileva che, avendo ceduto il credito in base al quale aveva intrapreso la procedura ed essendo quindi rimasta estranea alla stessa, nessuna delle doglianze può dirigersi avverso una sua posizione di diritto;

ma non manca di evidenziare la correttezza della motivazione della gravata sentenza.

5. Giova, all'esatto inquadramento della fattispecie, una duplice premessa.

5.1. In primo luogo, si osserva che, tra le parti, è intervenuta una prima sentenza di questa Corte, pubblicata il 31 maggio 2006 col n. 13013 (impugnata poi dall'odierna ricorrente anche con ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., dichiarato poi inammissibile da Cass. 25 settembre 2009, n. 20649; e seguita da Cass. 6 agosto 2010, n. 18365, di rigetto di ogni contestazione anche sui tempi di deposito della documentazione ipocatastale), la quale ha, tra l'altro, respinto una delle doglianze agitate dall'odierna ricorrente, affermando i seguenti principi:

in tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario del bene che sia anche creditore, pure laddove l'ammontare del suo credito non risulti interamente coperto, è in ogni caso tenuto - salvo che non abbia proceduto al pignoramento e sostenuto le spese del procedimento - a versare la somma occorrente a coprire le spese, delle quali fa parte anche quanto dovuto a titolo di I.V.A., di cui, in caso di omesso versamento, il giudice può disporre il deposito, ma non anche omettere di pronunciare il decreto di trasferimento, la cui emissione è subordinata solamente al versamento del prezzo, con conseguente obbligo per il debitore espropriato (cedente) di emettere fattura con addebito di imposta per l'assegnatario (cessionario);

- tuttavia, se l'immobile è aggiudicato ad un creditore ipotecario, il giudice può (purché il bene non sia garantito da privilegi e non sussistano ipoteche di grado peggiore) anche d'ufficio, con decreto, limitare - operando una compensazione anche a prescindere dalle condizioni richieste dall'art. 1243 cod. civ. - il versamento del prezzo a quanto occorrente per le spese e la soddisfazione degli altri creditori che possano risultare capienti.

5.2. In secondo luogo, l'odierna domanda ha ad oggetto un giudizio di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 512 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla sua riforma (di cui al D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 45, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

febbraio 2006, n. 51), assoggettato quindi alle previgenti forme del giudizio ordinario di cognizione (Cass., ord. 14 gennaio 2011, n. 860; Cass. 9 novembre 2011, n. 23281), essendo il progetto di distribuzione contestato stato sottoposto alle parti all'udienza 9.7.02 davanti al g.e. del tribunale di Tempio Pausania.

E' noto che oggetto di tali controversie è l'accertamento del diritto di uno o più creditori a partecipare alla distribuzione della somma ricavata (sulla differenza con l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., v., fra le altre: Cass. 23 aprile 2001, n. 5961; Cass., ord. 26 ottobre 2011, n. 22310), in relazione alla concreta formulazione delle doglianze da parte della debitrice eseguita al momento dell'instaurazione del giudizio.

5.2.1. Orbene, la sentenza gravata è incentrata sul presupposto della limitazione dell'oggetto della controversia distributiva alla verifica non già dell'esatto ammontare del credito azionato, ma della sufficienza del riscontro dell'inferiorità della somma da distribuire rispetto al credito stesso, quand'anche ricostruito solo approssimativamente; una simile delimitazione dell'oggetto della controversia non è idoneamente censurata in questa sede e non può, pertanto, ulteriormente qui contestarsi. Tanto comporta che l'ambito del relativo giudicato non si estenderebbe al di là di tale oggetto ed entro tali ristretti limiti opererebbe la stabilità normalmente riconosciuta al progetto di distribuzione.

5.2.2. A questo riguardo (Cass. 18 agosto 2011, n. 17371), tale stabilità assiste le previsioni di attribuzione di somme contenute nel progetto di distribuzione in favore del/i creditore/i procedente e/o intervenuti (e cui il giudice di esecuzione da seguito con la dichiarazione di esecutività del progetto e gli ordini di pagamento previsto dall'art. 598 cod. proc. civ.); infatti, soltanto dette previsioni e gli ordini di pagamento che ne conseguono hanno vocazione a realizzare effetti sostanziali definitivi, mentre è nel sistema che non si possa attribuire analoga attitudine a contenuti del progetto di distribuzione che, in quanto non destinati a concretizzarsi in attribuzione e pagamento di somme, nessun pregiudizio possono arrecare al debitore eseguito (ovvero ai creditori nei reciproci rapporti); siffatti contenuti sono, in sé, inidonei al giudicato e quindi nemmeno sono suscettibili di ledere irrevocabilmente gli interessi del soggetto eseguito e/o dei creditori concorrenti.

Questa conclusione è coerente con la premessa per la quale, non essendo il processo esecutivo di norma destinato all'accertamento di diritti, la determinazione della esistenza e dell'ammontare dei crediti contenuta nel progetto di distribuzione non può mai "fare stato" tra le parti, quindi nè tra il debitore ed i suoi creditori, nè nei rapporti tra creditori; essa diviene irrevocabile, per le ragioni di cui sopra, soltanto nella misura in cui il ricavato consenta di soddisfare i crediti che siano stati riconosciuti ed inseriti nel progetto di (graduazione e, quindi) di distribuzione.

6. Tutto ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.

6.1. Il processo esecutivo immobiliare è, com'è noto, ricostruito dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità come una sequenza di fasi tra loro autonome e normalmente non reversibili: esso non è, cioè, una sequenza di atti tutti e ciascuno dei quali preordinati all'unico provvedimento finale (secondo lo schema proprio del processo di cognizione), ma integra una successione di subprocedimenti e cioè una serie autonoma di atti preordinati a successivi provvedimenti esecutivi (fin da Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178), ciascuno dei quali consistente in autonoma serie di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi (v., tra le ultime:

Cass. 29 settembre 2009, n. 20814; Cass. 18 aprile 2011, n. 8864); da tanto consegue la preclusione di qualunque doglianza per vizi processuali o di forma una volta esaurita la fase in cui essi si sono verificati (v., tra le altre: Cass. 6 dicembre 2011, n. 26202).

Ora, nella fase della distribuzione deve solo ricostruirsi l'entità della somma ricavata, ricostruita ai sensi dell'art. 509 cod. proc. civ. (e tale, secondo un'interpretazione sistematica, da comprendere anche eventuali poste figurative o crediti) e procedersi alla sua attribuzione o distribuzione (a seconda che vi sia un solo oppure più di un creditore da soddisfare, rispettivamente ai sensi degli artt. 510 e 512 cod. proc. civ.): è intrinsecamente estraneo a tale fase ogni riesame della ritualità degli atti esecutivi precedenti in base ai quali la somma è stata composta o all'esito dei quali si è pervenuti alla fase di distribuzione.

Pertanto:

- da un lato, le modalità di versamento del prezzo andavano contestate con tempestiva

opposizione agli atti esecutivi al più tardi entro i cinque giorni (secondo la previsione vigente al tempo dei fatti) dagli atti, precedenti il decreto di trasferimento, che le prevedevano;

- dall'altro lato, a stretto rigore, non avrebbe il debitore esecutato neppure motivo di dolersi (e quindi interesse a farlo), nella fase successiva alla vendita, della concreta ricostruzione della somma ricavata o della sua natura meramente figurativa e della sua effettiva distribuzione, valendo comunque le une e soprattutto l'altra ad estinguere, anche o almeno in parte, il suo debito.

6.2. In applicazione di tali principi e non sussistendo alcuna delle eccezioni ipotizzate dalla richiamata giurisprudenza sulla struttura del processo esecutivo immobiliare (afferenti a vizi assolutamente insanabili, soli idonei a minare in radice la validità degli atti, come il difetto di ius postulandi in capo al creditore procedente), può quindi ribadirsi che, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, tutte le doglianze per vizi ad esso anteriori non fatte utilmente od idoneamente valere con i rimedi allo scopo apprestati, prima fra tutti l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione.

6.3. Nè muta la conclusione dinanzi alla prospettazione, di singolare sottigliezza, di vizi propri della fase di distribuzione derivanti dall'intrinseca illegittimità della composizione della somma ricavata: infatti, quest'ultima è legittimamente composta dal prezzo di vendita e dalle altre voci espressamente previste dalla norma, che si trovino a giuridica e materiale esistenza al momento dell'avvio della stessa fase distributiva e tali restino fino alla sua definizione, sicchè ogni questione relativa ai singoli addendi è esclusivamente pertinente alle fasi precedenti ed eventuali nullità non si trasmettono a quella conclusiva.

7. Il secondo motivo, poi, è inammissibile: e tanto per due distinti, tra loro concorrenti ed autonomi, ordini di ragioni.

7.1. In primo luogo, è certo invalida la sentenza che sia stata pronunciata nonostante la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (Cass. 1 agosto 2007, n. 16992): invero, la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assume la necessità, integra un vizio della decisione, in astratto idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito.

Tale mancata sospensione, traducendosi nella violazione di una norma processuale, ricade però nella previsione dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4: ed è deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che contenga eventuali provvedimenti sulla sospensione, ovvero ribadisca o modifichi precedenti ordinanze adottate sul punto nella fase dell'istruzione della causa (fermo restando, beninteso, che eventuali provvedimenti di sospensione, se positivi, sono autonomamente impugnabili con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 6).

In via preliminare, quindi, potrebbe concludersi nel senso che è inammissibile il motivo, nella parte in cui è prospettato ai sensi del n. 5 (Cass. 10 marzo 2006, n. 5246; Cass. 25 giugno 2010, n. 15353) o del n. 3 del medesimo art. 360 cod. proc. civ., anzichè del n. 4 di detta disposizione. Infatti, una tale confusione, come quella tra le censure previste dal n. 4 e dal n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. non è consentita, ove il motivo non rechi comunque - almeno nella sostanza - un univoco riferimento alla nullità della sentenza derivante dalla violazione di norme sul procedimento, ma si diffonda sulla sola carenza motivazionale o si limiti ad addurre violazione di legge (da ultimo:

Cass. Sez., Un. 24 luglio 2013, n. 17931).

Ed in effetti, nella specie, il motivo stesso deve complessivamente valutarsi come incentrato proprio su aspetti non direttamente implicanti la nullità del procedimento o della sentenza.

7.2. In secondo luogo ed in via dirimente, peraltro, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., presuppone pur sempre che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d'essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione.

Pertanto, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel

momento in cui il ricorso verrà deciso, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di cassazione, nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa che non risulti più effettivamente in corso (Cass. 19 ottobre 2012, n. 18026; Cass. 16 settembre 2008, n. 23720; Cass. 1 agosto 2007, n. 16992).

Ma tale circostanza non viene nè adeguatamente allegata, nè tanto meno idoneamente provata, nè col ricorso, nè con alcun ammissibile atto successivo dell'onerata ricorrente.

7.3. E tanto senza considerare - quanto al merito della doglianza di mancata sospensione - che, per il delimitato oggetto della presente controversia, come sopra individuato (semplicemente la sicura inferiorità della somma ricavata ad un importo approssimativo e prudenziale del credito azionato) e non contestabile per omessa specifica impugnazione, la pregiudizialità è in effetti da escludere.

7.3.1. In primo luogo, infatti, risulta impossibile un contrasto di giudicati, per l'inidoneità di una siffatta sentenza sulla controversia ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., a pregiudicare il merito della questione sull'esatto ammontare del credito, per quanto detto sopra al paragrafo 5.2.

7.3.2. In secondo luogo, quanto alla validità della pattuizione di interessi ultralegali, la questione è stata deliberata incidentalmente ai fini proprio della verifica dell'irrilevanza di una puntuale determinazione dell'esatto ammontare del credito, essendo inferiore alla somma da distribuire l'importo minimo comunque spettante.

7.3.3. In terzo luogo, un'eventuale nullità della cessione tra precedente originaria e Hotel Sporting, che la ricorrente deduce avere sollevato nel giudizio ritenuto pregiudiziale, non rileverebbe nella fase distributiva, non avendo, in quest'ultima e limitatamente alla sorte della somma ricavata, interesse specifico l'esecutato a dolersi della titolarità del credito o delle vicende soggettive dei suoi titolari.

8. Anche il terzo motivo è inammissibile.

8.1. Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione addotta come non esaminata dal giudice del merito, tra molte: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599;

Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992).

8.2. Invece, l'affermazione (terzo rigo della ventisettesima facciata del ricorso) di ampie illustrazioni in appello della tesi sulla sussistenza di un credito della Cala di Volpe verso la Hotel Sporting per l'IVA non pagata da quest'ultima sulla vendita rimane del tutto sommaria e, soprattutto, non è suffragata nè dalla puntuale trascrizione dei relativi passaggi degli atti del giudizio di secondo grado in cui tanto sarebbe avvenuto, nè dall'indicazione della relativa sede processuale.

Già solo per questo, difettano, tra l'altro, in ricorso i decisivi argomenti a sostegno dell'esclusiva spettanza al debitore esecutato dell'IVA (dovendo verificarsi, in rapporto al concreto strumento di trasferimento, quali siano i soggetti effettivamente obbligati: tra i quali vi è pure l'aggiudicatario, quale cessionario del bene per atto della P.A., ma con decorrenza dal momento dell'effettivo versamento del prezzo, stando a Cass. 7 ottobre 2011, n. 20587) e l'allegazione del suo pagamento.

Tanto andrebbe poi valutato, oltretutto, alla stregua del principio informatore dell'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche ove quest'ultimo venga normalmente recuperato, poichè non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2474).

8.3. E' pertanto violata la disposizione dell'art. 366 cod. proc. civ., n. 6 e questa Corte resta privata della possibilità sia di verificare la non novità della questione in questa sede, sia di

esaminare gli esatti termini della medesima sottoposti ai giudici di merito.

9. Il quarto motivo è anch'esso inammissibile.

9.1. Come già detto, non è idoneamente censurata la specifica ratio decidendi della limitazione dell'oggetto del giudizio alla verifica non già dell'esatto ammontare del credito, ma solamente della circostanza che il credito azionato sia in concreto comunque maggiore della somma da distribuire.

Va ribadito, pertanto, che tale presupposto non può aversi per ulteriormente contestabile in questa sede e deve sancirsi che la debitrice non ripropone più, con il motivo all'esame di questa corte, in questa sede la questione dell'accertamento dell'esatto ammontare del credito vantato dalla controparte, ma contesta che esso possa superare l'entità della somma da distribuire.

9.2. A questo riguardo, deve però rilevarsi che la corte territoriale espressamente qualifica come azionato dal FONSPA "tutto il ... credito derivante dal contratto di mutuo intercorso tra le parti", argomentando dal tenore testuale del precetto e dell'atto di pignoramento, con espresso richiamo al T.U. n. 646 del 1905, art. 39 segg. e quindi con estensione del medesimo anche alle semestralità scadute ed insolute, agli interessi di mora ed agli accessori fino alla risoluzione finale del mutuo.

E, nonostante contesti tale asserzione, basata sulla lettura dei detti atti, l'odierna ricorrente omette di trascrivere integralmente in ricorso sia il progetto di distribuzione, contenente la quantificazione del credito finale di FONSPA prima e di Hotel Sporting poi, sia l'atto di precetto, sia il pignoramento, come pure di indicare le sedi processuali dei precisi passaggi degli atti di merito in cui avrebbe prospettato le relative questioni; non bastando di certo il generico richiamo ai "conteggi fatti ... nel proprio atto di appello" (righe decima e seguenti della trentesima facciata), senza la loro analitica riproduzione in ricorso.

9.3. In tal modo essa priva questa Corte della possibilità di verificare, sulla base del solo contenuto del ricorso, i presupposti stessi delle sue doglianze: il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l'erronea valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (con principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1: Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915); e valga anche un richiamo, sul punto, a quanto già argomentato al precedente punto 8.1.

9.3. E tanto a prescindere dal fatto che l'oggetto della procedura esecutiva è delimitato non dal precetto, ma dal pignoramento, mentre le divergenze tra il secondo e il primo vanno fatte valere tempestivamente con i necessari incidenti cognitivi del processo di esecuzione e, ad ogni buon conto, effettivamente la norma richiamata dalla corte territoriale - la cui applicabilità alla fattispecie non è contestata in termini - abilita il creditore fondiario ad azionare l'intero credito.

Nè potrebbe apprezzarsi in alcun modo, in difetto della trascrizione dei detti elementi (se non pure dei piani di ammortamento normalmente allegati ai mutui fondiari), la generica e tautologica censura di macroscopica esagerazione della quantificazione finale del credito.

Del resto, la ricostruzione della corte territoriale è manifestamente prudentiale, visto che è preso a riferimento proprio il residuo capitale, maggiorato dei soli interessi al tasso legale, prescindendo da quelli convenzionali e poi correttamente capitalizzandoli per la specialità della ricordata disciplina in tema di credito fondiario.

10. Il quinto motivo è, invece, infondato.

10.1. E' ben vero che (Cass. 18 aprile 2001, n. 5675; Cass. 2 ottobre 2003, n. 14684, Cass. 22 marzo 2005, n. 6187; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276; Cass. 3 maggio 2011, n. 9695), affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 3, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; tale condizione, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, poteva inoltre ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse: e, in tal caso, essa

si realizza se il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2072).

10.2. E tuttavia, congrua e logica - tale da sottrarsi, così, alle censure mosse e nei ristretti limiti in cui esse siano ammissibili in sede di legittimità - è l'espressa motivazione della corte territoriale in ordine alla validità della pattuizione sull'entità degli interessi in ragione dei parametri indicati, qualificati come dati oggettivi: tali apparendo, effettivamente, ciascuno dei due parametri riportati nell'art. 2 dell'atto di erogazione e quietanza, trascritto alle facciate trentaduesima e seguenti del ricorso: tasso lira interbancaria tre mesi lettera, come desumibile da fonti di conoscenza di notoria diffusione o agevole reperibilità (due noti quotidiani nazionali, oppure il bollettino della Banca d'Italia), nonché rendimento medio effettivo lordo di titoli pubblici (idoneamente identificati con richiamo ai dati desumibili da ben determinati bollettini della Banca d'Italia).

11. L'inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo e l'infondatezza del primo e del quinto impongono il rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna al pagamento in favore di ognuna delle controricorrenti, i cui difensori hanno pure preso parte alla discussione orale.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Credito Fondiario spa FONSPA e della Hotel Sporting srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., liquidate in Euro 20.200,00 - di cui Euro 200,00 per esborsi - per ciascuna delle controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi - www.iusexplorer.it - 13.05.2014